



# Fiscal Approfondimento

Il Focus di qualità

**N. 37**

16.09.2014

## Dichiarazione di successione: semplificazioni

Il modello e le modifiche apportate dal D.Lgs di attuazione della Legge delega N. 23/2014.

**Categoria:** Contribuenti  
**Sottocategoria:** Varie

La **Dichiarazione di Successione** o eredità deve essere presentata dai **chiamati all'eredità e legatari**, dagli **immessi nel possesso dei beni**, dagli **amministratori dell'eredità**, i **curatori delle eredità giacenti**, dagli **esecutori testamentari** e dai **trust**.

**Non vi è obbligo di dichiarazione** se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un **valore non superiore a 100.000 euro** e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Con il D.L. semplificazione fiscale è stata aumentata la quota di attivo (prima era di 25.823 euro) per cui scatta l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione.

In linea generale la Dichiarazione di Successione deve essere presentata **entro 12 mesi dalla data di apertura della successione** che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l'apposito modulo (**Modello 4**) disponibile presso gli uffici dell'Agenzia e successivamente presentarlo all'ufficio nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.

Con il Decreto Semplificazioni fiscali, oltre all'aumento della soglia di esenzione dalla dichiarazione, sono state introdotte altre due novità: **non sarà più obbligatorio allegare i documenti in originale** (essendo sufficienti le relative copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva), **né sarà necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione**.

### Premessa

**La successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di subentrare allo stesso nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita.**

Il significato di successione è: "succedere a qualcuno" e, nel nostro caso, succedere a qualcuno nella proprietà di beni immobili e/o mobili.

### Soggetti obbligati

La data di decesso del De Cuius altro non è che la data di "apertura della successione".

La normativa base, su cui è regolamentata la "successione", è contenuta nel **Codice civile** e, più precisamente, nel **"Libro Secondo delle Successioni", artt. da 809.**

La **dichiarazione di successione** è il documento di carattere fiscale che gli eredi del defunto devono presentare per informare l'Agenzia delle Entrate sull'ammontare del patrimonio ereditario, ai fini dell'imposizione fiscale.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:


- ❖ i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunciato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
- ❖ gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- ❖ gli amministratori dell'eredità;
- ❖ i curatori delle eredità giacenti;
- ❖ gli esecutori testamentari;
- ❖ i trust.

**Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.**

### Soggetti esonerati

Non c'è obbligo di dichiarazione se:

- ❖ l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- ❖ l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro;
- ❖ l'attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.





## Termine e modalità di presentazione



Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.

La dichiarazione di successione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto **entro 12 mesi dall'apertura della successione (coincidente con la data di morte)**. Entro 30 giorni dalla presentazione si deve effettuare anche richiesta di voltura degli immobili.

Il modello da inviare è disponibile esclusivamente online o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo averlo compilato esso dovrà essere presentato all'ufficio situato nella circoscrizione di residenza del defunto.

La dichiarazione di successione deve essere redatta sul **Modello 4**, composto da diversi quadri in cui devono essere indicati i seguenti dati:

- **quadro A**, le generalità degli eredi;
- **quadro B**, l'attivo ereditario;
- **quadro C**, eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso;
- **quadro D**, il passivo ereditario.

La dichiarazione dunque ricomprende tutti i beni e diritti di cui il de cuius era titolare in vita come beni immobili, denaro, valori, titoli, azioni o quote di società, aziende, preziosi di vario genere.

I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate; i contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli "estratti catastali" (risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013).

Nel caso in cui il defunto fosse residente all'estero, la dichiarazione di successione deve essere presentata nella circoscrizione in cui è fissata l'ultima residenza italiana. In alternativa si può presentare alla Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.

Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.



Attenzione

## Compilazione del modello

Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.

**Agenzia Entrate**

**DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**

va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione MOD. 4

Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_  
Ufficio Territoriale di \_\_\_\_\_

Indicare l'Ufficio Territoriale della Direzione Provinciale nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.

In caso di residenza all'estero, indicare l'ufficio dove il defunto aveva l'ultima residenza italiana.

Se la residenza è sconosciuta, indicare la Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale Roma 6, Via Canton n. 20, 00144 Roma

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

**ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE (barrare la casella)**

NUMERO	VOLUME
1 PRIMA DICHIARAZIONE	
2 DICHIARAZIONE MODIFICATIVA	
3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	
4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	
5 DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA	

DICHIARAZIONI PRECEDENTI

NUMERO	VOLUME
NUMERO	VOLUME
NUMERO	VOLUME
NUMERO	VOLUME

Data di apertura della successione:

Codice fiscale:

Cognome (1)  Nome (1)

Comune o Stato estero di nascita (1)  Prov. (2)

Data di nascita:       Sesso (3)

Ultima residenza: Com.

Via o Piazza

Cellib./Nubile ☐ Coniugato/a ☐

Eredità devoluta per: Legge ☐ Testamento ☐

Testamento per notario:  registrato a:

pubblicato il:

Indicare se il defunto era sposato e quale era il regime patrimoniale: comunione legale dei beni o separazione dei beni

Indicare se l'eredità è devoluta per legge e/o per testamento

In caso di testamento, indicare il nome e cognome del notaio che lo ha pubblicato, la data, gli estremi di registrazione e la data di pubblicazione

## ASSE EREDITARIO

Immobili e diritti reali immobiliari		Totale dei valori degli immobili indicati nel quadro B1
Aziende, azioni, obbligazioni e quote societarie		Totale dei valori indicati nei quadri B2 e B3
Altri cespiti		Totale
Totale dei valori indicati nel quadro B4		Passività
		Totale beni venduti negli ultimi 6 mesi

**Dopo la firma, indicare in stampatello il nome e cognome del dichiarante, la data e il luogo di nascita**

Firma per esteso e generalità del dichiarante

**Indicare la qualità del dichiarante (erede, legatario, curatore eredità giacente, trustee, rappresentante, ecc.) e l'indirizzo**

Qualità e indirizzo completo del dichiarante

## Esempio ALBERO GENEALOGICO

Defunto: Cognome, nome	Data di morte	Codice fiscale
Luigi Verdi	02 03 2013	

**AVVERTENZE:** dall'albero genealogico è necessario che risulti la linea di ascendenza o discendenza, il grado di parentela o di affinità degli eredi del defunto, il luogo e la data di nascita

indicare, in modo schematico, il nome, cognome, luogo e data di nascita degli eredi del defunto, il loro grado di parentela o affinità (in linea retta o collaterale) e le eventuali rinunce

Maria Rossi, coniuge, nata a Torino il 10.1.1940

Vittorio Verdi, figlio, nato a Torino il 20.03.1970

Giulia Verdi, figlia, nata a Torino il 14.07.1975



Attenzione: l'elenco non è esaustivo

- Non c'è più l'obbligo di allegare gli estratti catastali degli immobili (risoluzione n. 11/E del 2013)

indicare il numero dei quadri che sono stati compilati

The diagram illustrates the structure of a tax code (Codice Fiscale) with the following components and annotations:

- Progressivo**: Indicated by a red arrow pointing to the first box of the code.
- Relazione di parentela**: Indicated by a red arrow pointing to the second box of the code.
- Codice fiscale**: Indicated by a red arrow pointing to the third box of the code.
- Nome**: Indicated by a red arrow pointing to the fourth box of the code.
- Residenza o sede**: Indicated by a red arrow pointing to the fifth box of the code.
- Categoria**: Indicated by a red arrow pointing to the sixth box of the code.

Yellow callout boxes provide additional information:

- congiuge, figlio, nipote in linea retta di 2° grado, nipote in linea collaterale di 3° grado, ecc.**: This box points to the **Relazione di parentela** field.
- Categoria: erede o legatario**: This box points to the **Categoria** field.
- indicare il numero progressivo (001, 002, 003, ecc.)**: This box points to the **Progressivo** field.

**QUADRO B - ATTIVO EREDITARIO**

## B1: IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

The diagram illustrates the layout of the 'Modulo di registrazione' form, which is used for recording property transactions. The form is divided into several sections, with key fields highlighted by yellow callouts:

- Top Section (Cognome, Progressivo):** Contains the last name and a progressive number.
- Central Section (Cognome, Progressivo, Sesso, Figlio, Nome):** Contains the last name, progressive number, sex, and name.
- Central Section (Zona censuaria, Categoria, Classe, Superficie metri, Metri quadri, Metri cubi, Valore, Sesso, Quota di possesso):** Contains details about the property, including the cadastral zone, category, class, surface area, volume, sex, and the share of possession.
- Central Section (Utile n., Codice catastale, Valore):** Contains the utility number, cadastral code, and value.
- Central Section (Osservazioni):** A field for observations.
- Bottom Section (Cognome, Progressivo, Figlio, Numero, Subalterno, Ubicazione, Valore, Codice catastale, Punto n.):** Contains the last name, progressive number, name, number, subaltern, location, value, cadastral code, and point number.

Key annotations from the yellow callouts:

- Top Callout:** "posseduta dal defunto (es. 50/100 se il defunto possedeva metà immobile, 100/100 se la quota corrispondeva all'intero)" - This refers to the 'Quota di possesso' field.
- Central Callout (left):** "diritto di proprietà, nuda proprietà, superficie, ecc." - This refers to the 'Utile n.' field.
- Central Callout (right):** "valore dell'immobile, in base alla quota di possesso e al diritto del defunto" - This refers to the 'Valore' field.
- Bottom Callout:** "indicare eventuali agevolazioni d'imposta (ad es. agevolazione prima casa, riduzione per i fondi rustici) e altre osservazioni" - This refers to the 'Osservazioni' field.

### Determinazione del valore dell'immobile

**Per i fabbricati**, si moltiplica la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E

60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D

110 per la prima casa e relative pertinenze

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1)

140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B

**Per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale** il valore è quello di mercato ma il contribuente può richiedere l'attribuzione di rendita catastale

**Per i terreni edificabili, il valore è quello di mercato**

**Per i terreni non edificabili**, il valore imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%

### AGEVOLAZIONE «PRIMA CASA»


Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile non di lusso che presenta i requisiti per l'agevolazione «prima casa», sono dovuti 168 € per l'imposta ipotecaria e 168 € per l'imposta catastale.

**L'agevolazione spetta se almeno uno dei beneficiari abbia i seguenti REQUISITI**

- l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso;
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune dove il beneficiario (erede o legatario) ha la propria residenza o dove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di apertura della successione o nel Comune in cui l'erede o il legatario svolge la propria attività. Se il beneficiario è all'estero per lavoro, l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui ha sede il suo datore di lavoro in Italia;
- il beneficiario non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col proprio coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa situata nel territorio del Comune dove si trova l'immobile ereditato;
- il beneficiario non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal proprio coniuge, con le agevolazioni «prima casa».

MOD. 4/82/83

### B2: AZIONI, TITOLI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON QUOTATI IN BORSA NÉ NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO



Le quote sociali e le azioni devolute al coniuge e ai discendenti del defunto non sono soggette ad imposta di successione se tali soggetti detengono il controllo della società per un periodo almeno di 5 anni dalla data del trasferimento, indicando nella dichiarazione di successione la loro volontà di mantenere il controllo societario.

I titoli di Stato non sono soggetti a tassazione anche se compresi nei fondi comuni di investimento; è comunque necessario indicarli specificando che gli stessi sono esenti.





**BENI ESCLUSI**  
dall'imposta di successione

### Beni culturali sottoposti a vincolo

**Crediti verso lo Stato o ceduti allo Stato****Titoli di Stato (Bot, Cct, Btp, ecc.) o equiparati****Veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico**

### Indennità di fine rapporto di lavoro e altre indennità

**Azioni e titoli intestati al defunto e alienati prima della sua morte**

**Crediti verso enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria**

**Crediti contestati giudizialmente** alla data di apertura della successione

**Aziende familiari e partecipazioni sociali in favore di coniuge e discendenti**

**B5: BENI TRASFERITI A TITOLO ONEROSO NEGLI ULTIMI SEI MESI DI VITA DEL DEFUNTO ED EVENTUALI DETRAZIONI**

[illegible]

**Attenzione: non è più obbligatoria la compilazione del quadro B5**



## Come integrare o correggere la dichiarazione

- ❖ mediante spedizione per raccomandata (in tal caso si considera presentata il giorno di consegna all'ufficio postale).

Devono essere prodotte le seguenti copie:

- ❖ **una copia per l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;**
- ❖ **una copia per ogni Comune competente** in base agli immobili che cadono in successione, per effettuare la variazione ai fini IMU;
- ❖ **una copia per ogni Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia** (ex conservatoria) competente in base agli immobili che cadono in successione (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per le volture catastali, che dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione);
- ❖ **una copia in bollo se richiesta dall'istituto di credito per lo svincolo dei conti intestati al defunto.**

La dichiarazione di successione può essere integrata o corretta **entro la scadenza del termine di presentazione**, ossia **entro dodici mesi dalla data di apertura della successione** (che coincide, generalmente con la data di morte del contribuente) presentando una nuova dichiarazione di successione che modifica la precedente.

Inoltre, è possibile modificare la dichiarazione di successione anche **oltre tale termine** a condizione che le integrazioni o le sostituzioni siano dichiarate prima della notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro due anni dal pagamento dell'imposta principale.





L'imposta di successione è liquidata dall'Ufficio sulla base della dichiarazione presentata (modello 4), secondo i seguenti criteri:

- ❖ **coniuge ed i parenti in linea retta** (figli, genitori, nonni, nipoti, eccetera): l'imposta è dovuta soltanto qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti compresi nell'asse ereditario sia di importo superiore alla franchigia di euro 1.000.000 per ogni beneficiario. Sulla quota ereditaria eccedente la franchigia si applicherà l'aliquota del 4%;
- ❖ **fratelli e sorelle**: l'imposta è dovuta soltanto qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti compresi nell'asse ereditario sia di importo superiore alla franchigia di euro 100.000 per ogni beneficiario. Sulla quota ereditaria eccedente la franchigia si applicherà l'aliquota del 6%;
- ❖ **parenti in linea collaterale fino al 4° grado** (zii, cugini, eccetera) **e gli affini sino al 3° grado** (suoceri, generi, nuore, eccetera): non è prevista alcuna franchigia, l'imposta pertanto è sempre dovuta e si applica l'aliquota del 6%;
- ❖ **per tutti gli altri soggetti**: non è prevista alcuna franchigia, l'imposta pertanto è sempre dovuta e si applica l'aliquota dell'8%.



Attenzione

Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della Legge n. 104/1992), la franchigia è elevata a euro 1.500.000, indipendentemente dal grado di parentela.

### ➤ IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE E DI BOLLO

Se nella successione rientrano anche beni immobili, sono dovute in ogni caso (e quindi anche nel caso in cui l'imposta di successione non sia dovuta per effetto della franchigia) le seguenti imposte:

- ❖ **imposta ipotecaria**: 2% sul valore degli immobili con un'imposta minima di euro 200,00\*;
- ❖ **imposta catastale**: 1% sul valore degli immobili con un'imposta minima di euro 200,00\*;



Nota bene

Qualora per il beneficiario si tratti di "prima casa" e sussistono le condizioni per fruire delle relative agevolazioni, le imposte ipotecaria e catastale sono pari a euro 200,00\* ciascuna.

- ❖ **tassa ipotecaria**: euro 35,00 per ogni Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia (ex conservatoria) territorialmente competente;
- ❖ **imposta di bollo**: euro 64,00 per ogni Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia (ex conservatoria) alla quale si richiede la formalità di trascrizione;
- ❖ **tributi speciali**: euro 18,59 per ogni Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia (ex conservatoria) territorialmente competente

(\*) per le successioni aperte entro il 31 dicembre 2013 l'imposta minima è pari ad euro 168,00.

## Come versare le imposte

Quando nell'attivo ereditario è **presente un immobile**, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali).

Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.

### ➤ PROSPETTO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE



Ufficio territoriale di .....

#### PROSPETTO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA

Tributi liquidati da		nato il	
a	residente in		
via	codice fiscale		
in qualità di <sup>1</sup>	per la successione di		
nato a	il	codice fiscale	
residente in	via	circonscrizione n.	
deceduto a	in data		

Gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero (es. € 125,00; € 120,45). In presenza di più cifre decimali, ciascun importo deve essere arrotondato al centesimo di euro per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a 5 (es. € 74,382 arrotondato diventa € 74,38; € 36,547 arrotondato diventa € 36,55).

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA			
Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta (imposta proporzionale nella misura del 2%) <sup>2</sup>		Codice tributo <b>649T</b>	
Euro		Relativa imposta	Euro
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE			
Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta (imposta proporzionale nella misura del 1%) <sup>2</sup>		Codice tributo <b>737T</b>	
Euro		Relativa imposta	Euro
LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA			
Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione per ogni Ufficio Provinciale-Territorio (ex Conservatoria), la tassa è dovuta nella misura di Euro 35,00.		Codice tributo <b>778T</b>	
Num.	per Euro 35,00	Relativa tassa	Euro
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO			
L'imposta è dovuta nella misura di Euro 64,00 per ogni formalità di trascrizione richiesta ai competenti Uffici Provinciali-Territorio (ex Conservatorie), salvo maggiore imposta liquidata dall'Ufficio in sede di compilazione delle formalità di trascrizione.		Codice tributo <b>456T</b>	
Num.	per Euro 64,00	Relativa imposta	Euro
LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI SPECIALI			
Il tributo è dovuto nella misura di Euro 18,59 per ogni Ufficio Provinciale-Territorio (ex Conservatoria).		Codice tributo <b>964T</b>	
Num.	per Euro 18,59	Relativo tributo	Euro
		<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>

Note: <sup>1</sup> Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica, es: erede, legatario, curatore, ecc.

<sup>2</sup> Per le imposte ipotecarie e catastali l'aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente pari al 2% e all'1% con un minimo di € 200,00 per ciascuna imposta se la successione è stata aperta dopo il 31 dicembre 2013, di € 168,00 se prima di tale data.

In presenza dei requisiti per il beneficio della prima casa si applica l'importo fisso pari a € 200,00 per l'imposta ipotecaria e € 200,00 per l'imposta catastale se la successione è stata aperta dopo il 31 dicembre 2013, entrambe di € 168,00 se prima di tale data.

## In caso di errore



Può succedere che, **a causa di errori nella compilazione del modello**, l'ufficio o l'ente non riesca ad abbinare correttamente il versamento al relativo atto o documento. Ciò può comportare delle **richieste di pagamento relative a somme già versate**. In questo caso, il contribuente può rivolgersi all'ufficio competente per **richiedere uno sgravio (cancellazione del tributo) o il rimborso delle somme versate in più**.

Gli errori più frequenti che si commettono compilando il modello di versamento F23 sono:

- errata indicazione del "codice tributo";
- errata indicazione del "codice ufficio".

In caso di errore del "codice tributo" il contribuente deve inviare una comunicazione all'ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello. Se, invece, l'errore riguarda il "codice ufficio", il contribuente deve inviare una comunicazione sia all' ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento.

## Richiesta per la dilazione delle imposte di successione



All'Agenzia delle Entrate  
Direzione provinciale di \_\_\_\_\_  
Ufficio territoriale di \_\_\_\_\_

### RICHIESTA DI DILAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Con questo modello il Contribuente chiede di pagare l'imposta di successione, insieme alle sanzioni amministrative e agli interessi dovuti, in rate annuali posticipate. La dilazione può essere concessa per un massimo dell'80% dell'importo liquidato e non può superare il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione.

Il Contribuente, per ottenere la dilazione, deve prestare idonea garanzia e pagare con F23 l'importo non dilazionabile. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi nella misura prevista con decreto del Ministro delle finanze (art. 38 del Dlg n. 346/1990).

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_

#### in qualità di erede di:

nome e cognome \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
deceduto/a il \_\_\_\_\_  
dichiarazione di successione presentata il \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ volume \_\_\_\_\_

#### premesso che

in data \_\_\_\_\_ mi è stato notificato l'avviso di liquidazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nel quale sono indicate le seguenti somme:  
imposta \_\_\_\_\_ euro  
sanzioni \_\_\_\_\_ euro  
interessi \_\_\_\_\_ euro  
TOTALE \_\_\_\_\_ euro

chiedo

di usufruire della dilazione prevista dall'art. 38 del Dlgs n. 346/1990, e pertanto di pagare l'imposta dovuta in n. \_\_\_\_\_ rate annuali posticipate e a tal fine presto le seguenti garanzie:

☐ ipoteca

\_\_\_\_\_

☐ cauzione in titoli di Stato garantiti o garantiti dallo Stato al valore di borsa \_\_\_\_\_

☐ fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata

\_\_\_\_\_

☐ ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo dell'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

Allegati:

- F23 del pagamento della quota non dilazionabile

- Riproduzione -